

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2008

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Romania

[notificata con il numero C(2008) 676]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(2008/169/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi valutando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽²⁾.
- (2) La Romania ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di due metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione, presentando la parte II del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.
- (3) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi metodi di classificazione.
- (4) Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'espe-

rienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Romania è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- a) l'apparecchio denominato *Fat-O-Meat'er (FOM)* e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;
- b) l'apparecchio denominato *OptiGrade-Pro (OGP)* e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato.

Articolo 2

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 6).

ALLEGATO

Metodi di classificazione delle carcasse di suino in Romania

PARTE I

FAT-O-MEATER (FOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «*Fat-O-Meater (FOM)*».
2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 6 millimetri contenente un fotodiode del tipo Siemens SFH 950/960 e con una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. Mediante computer i valori di misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

$$\hat{Y} = 60,26989 - 0,81506 * X1 + 0,20097 * X2$$

dove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa

X1 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana,

X2 = spessore in millimetri del muscolo, misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana, tra la terzultima e la quartultima costola

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE 2

OPTIGRADE-PRO (OGP)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «*OptiGrade-Pro (OGP)*».
2. L'apparecchio è dotato di una sonda ottica del diametro di 6 millimetri, di un fotodiode a infrarossi (Siemens) e di un foto-transistor (Siemens). La distanza operativa è compresa tra 0 e 110 mm. Mediante computer i valori di misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

$$\hat{Y} = 61,21920 - 0,77665 * X1 + 0,15239 * X2$$

dove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa

X1 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana, tra la terzultima e la quartultima costola

X2 = spessore in millimetri del muscolo, misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana, tra la terzultima e la quartultima costola

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.
